



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 15 del 07/04/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ESERCIZIO 2014**

L'anno **(2014)** addì **sette** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
ZOFFOLI PAOLO	S	MAESTRI PIERO	S
ALLEGNI LUCIANO	S	MAREDI ENRICO	S
ANCONELLI PAOLO	S	MICHELACCI ALESSANDRO	S
D.SSA BEDEI ELISA	S	MONTI GIANLUCA	S
BONETTI ADRIANO	S	MONTI PATRIZIA	G
BONOLI GIORGIO	S	PASINI ALESSANDRO	S
CAMPORESI GIAN PAOLO	S	PEPERONI GIAN MATTEO	S
COLLINELLI ANDREA	S	PIGNATARI SARA	S
GARAVINI MILENA	S	SIBONI UMBERTO	N
GOLFARELLI TONY	S	ZOLI ANTONIO	S
GRANDINI MAURO	S		

Totale Presenti: 19 Totale assenti: 2

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la D.SSA BIONDI KATIA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, la **D.SSA BEDEI ELISA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **COLLINELLI ANDREA, CAMPORESI GIAN PAOLO, GOLFARELLI TONY**.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

Dal punto 1 è presente il Consigliere Siboni ed i presenti sono 19+1 = 20

Si dà atto che la discussione relativa ai punti 4,5, e 6 dell'Odg è riportata nella deliberazione n. 14 della presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Che la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 che fra l'altro prevedono:

commi da 675 a 678 che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);

comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

comma 683 che prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto l'art. 1, comma 707.della legge 147/2013 (legge stabilità) che prevede che a decorrere dall'anno 2014 «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

Visto l'art. 1, comma 708.della legge 147/2013 (legge stabilità) che prevede che "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".

Visto l'art. 2 comma 2, del D.L.31 agosto 2013, n. 102 che ha modificato il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/11 prevedendo che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

Dato atto che per l'anno 2014 non sono previsti trasferimenti compensativi del minore gettito dell'imposta derivante dalla esenzione disposta per le abitazioni principali, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

- aliquota di base pari allo 1,06 per cento per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai punti successivi, compresi quelli non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e gli immobili locati;

- aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

Considerato il costo totale per i servizi indivisibili per l'anno 2014, alla cui copertura la TASI è diretta, che trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione e di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera "A" della presente deliberazione);

Ritenuto necessario deliberare per l'anno 2014 una maggiorazione della aliquota di base della TASI prevista dalla legge nel 0,1% al fine di garantire

- 1) le entrate necessarie per il pareggio di bilancio tenuto conto dei minori trasferimenti statali;
- 2) la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti;
- 3) la concessione di detrazioni per carichi di famiglia;

determinando le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili:

- aliquota pari al 2,8 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU) classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, in quanto per tali tipologia di immobili non è dovuta l'imu;

- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in quanto per tali tipologia di immobili non è dovuta l'imu;

-aliquota pari a 0 (zero) per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

-aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili in quanto l'aliquota IMU e' stata approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille;

Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:

-nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;

- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto inoltre, quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 682 lett. b), sub. 1) della legge di stabilità di proporre le seguenti detrazioni dall'imposta dovuta a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla legge o dai regolamenti comunali:

1) per l'abitazione principale e relative pertinenze così scaglionata:

- a) €. 60,00 per valore imponibile fino a €. 72.999 (rendita complessiva €. 434,53)
- b) €. 40,00 per valore imponibile da €. 73.000 a €. 81.799 (rendita complessiva €. 486,90)
- c) €. 20,00 per valore imponibile da €. 81.800 a €. 90.899 (rendita complessiva €. 541,07)
- d) €. 0,00 per valore imponibile oltre 90.899.

rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute o detenute da soggetti passivi:

- a) €. 25 con un figlio minorenni;
- b) €. 50 con due figli minorenni;
- c) €. 75 con tre o più figli minorenni;

purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali condizioni;

Dato atto che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote e detrazioni, il gettito preventivato del tributo risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell'apposito allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva per l'anno 2014 un grado di copertura pari al 51,59%;

Rilevato che l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Che il termine previsto per l'anno 2014 per la deliberazione del Bilancio di Previsione è stato prorogato con decreto ministeriale al 30.4.2014;

vista la Legge 147 del. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014);
visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

accertata la propria competenza a deliberare in merito, in deroga all'art. 42 comma 2 sub f), della L. 267/2000, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147/12/2013;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole del responsabile del servizio bilancio e finanze ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

Acquisito il parere di regolarità contabile favorevole del responsabile del servizio di ragioneria;

Con votazione

PRESENTI 20

ASTENUTI 2 (Pasini, Bonoli)

VOTANTI 18

VOTI FAVOREVOLI 14

VOTI CONTRARI 4 (Anconelli, Maredi, Pasini e Zoli)

DELIBERA

di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente deliberazione, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

-aliquota pari al 2,8 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU) classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, in quanto per tali tipologia di immobili non è dovuta l'imu;

-aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in quanto per tali tipologia di immobili non è dovuta l'imu;

-aliquota pari a 0 (zero) per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

-aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili in quanto l'aliquota IMU è stata approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille;

di determinare, ai sensi del comma 681:

- nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;

- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

di stabilire per quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 682 lett. b), sub. 1) della legge di stabilità le seguenti detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla legge o dai regolamenti comunali:

1) favore dell'abitazione principale e relative pertinenze così scaglionata:

a) €. 60,00 per valore imponibile fino a €. 72.999 (rendita complessiva €. 434,53)

b) €. 40,00 per valore imponibile da €. 73.000 a €. 81.799 (rendita complessiva €. 486,90)

c) €. 20,00 per valore imponibile da €. 81.800 a €. 90.899 (rendita complessiva €. 541,07)

d) €. 0,00 per valore imponibile oltre 90.899.

rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute o detenute da soggetti passivi:

a) €. 25 con un figlio minorenni;

b) €. 50 con due figli minorenni;

c) €. 75 con tre o più figli minorenni;

purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali condizioni;

dando atto che le aliquote e le detrazioni, decorrono dal 1° gennaio 2014;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina della TASI;

di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 51,59% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

PRESENTI 20

ASTENUTI 1 (Pasini)

VOTANTI 19

VOTI FAVOREVOLI 14

VOTI CONTRARI 4 (Anconelli, Maredi, Pasini e Zoli)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

D.SSA BEDEI ELISA

IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

- Capo Settore Segreteria AA.GG.**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Servizi Demografici**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**
- Capo Settore Polizia Municipale**

- Altri:**

- Anagrafe delle Prestazioni**